



*Spettanza - Comune di Spettanza*  
*Spettanza - Comune di Spettanza*

---

Agenzia Segretari

gascp\_aa

N. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Parere n. \_\_\_\_\_

Riscontro mail del \_\_\_\_\_

Al Segretario Comunale

dott. \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Diritto di rogito.  
Liquidazione mensile. Spettanza.**

AE

*Spettanza - Comune di Spettanza*

*tel. 0965298811 fax 0965298812*

*www.comunospettanza.it*

*C.F. 01051370982*



*Spett.le Federazione per il Comune di [ ]  
del Segretario Comunale e Provinciale*

Con mail del [ ] la S.V. chiedeva, a questa Agenzia Autonoma, di esprimere parere in ordine alla possibilità di esigere la liquidazione dei diritti di segreteria maturati e già riscossi dall'ente, con cadenza mensile invece che trimestrale.

Precisava che a tale richiesta il Ragioniere del Comune di [ ] si era sempre opposto, adducendo al riguardo una diversa posizione dell'Agenzia Autonoma.

Al riguardo sembra possibile avanzare le seguenti osservazioni.

La Legge n. 604/1962, art. 41, prevede che: "Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente".

La liquidazione dei diritti di rogito in favore del segretario comunale deve avvenire, dunque, all'esito del verificarsi dei presupposti di legge (e quindi della stipulazione dell'atto e della riscossione dei diritti), a nulla rilevando le modalità di liquidazione trimestrale della quota dei diritti spettanti all'Agenzia Autonoma.

Al riguardo l'Agenzia Autonoma con deliberazione n. 21/2005 ha disciplinato tali modalità di liquidazione, prevedendo che comuni e province determinano trimestralmente il riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria, ma senza entrare nel merito sui tempi di liquidazione relativi al pagamento della quota spettante al segretario comunale o provinciale.

Con riferimento a quest'ultimo la liquidazione, relativamente ai diritti maturati e riscossi, può bene essere richiesta con cadenza mensile dal segretario e, in tal caso, deve essere così eseguita dal Responsabile del Servizio Finanziario.

In conclusione, a parere di questa Agenzia Autonoma, i diritti di rogito spettanti al Segretario comunale o provinciale sono una voce retributiva dello stipendio del segretario comunale e vanno liquidati al termine del mese di riscossione con la busta paga del mese successivo.

Distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Dott. Carmelo CARLINO